

L'intervento

Quelle relazioni pericolose tra giudici e politica

Carlo Malinconico*

Con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative in importanti di città italiane, si è acuito il tema del rapporto tra politica e magistratura per le candidature di diversi magistrati, anche pubblici ministeri, nonostante la generale avversione di questi ultimi alla sottoposizione al potere politico. Il magistrato deve, non solo essere, ma anche apparire imparziale, pena la preoccupante caduta di credibilità della magistratura. Il magistrato difficilmente può affrontare la competizione elettorale, che richiede anche risorse finanziarie, e rimanere indipendente agli occhi della collettività. Si insinua il dubbio che la notorietà acquisita dal magistrato per effetto delle sue funzioni, sia il trampolino di lancio nella carriera politica e sia a ciò preordinata. Questo aspetto era presente ai nostri Costituenti, che all'articolo 98 avevano sancito "si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati". Previsione che è rimasta a lungo inattuata. Una timida disposizione era contenuta nella legge n. 287 del 2000 che disponeva l'ineleggibilità dei magistrati "nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni", ma contemporaneamente prevedeva un facile escamotage: il collocamento in aspettativa contestualmente alla presentazione della candidatura, collocamento obbligatorio a richiesta del magistrato. Ben più significativa la legge 269 del 2006: prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, anche dei magistrati collocati in aspettativa «per motivi elettorali». Il magistrato tornerà alle sue funzioni, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo e vanno salvaguardati i principi di indipendenza e imparzialità, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica. E anche della loro apparenza, che non è meno importante. Tale legge era stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale dal Consiglio superiore della magistratura, che in quel frangente è apparso come espressione della corporazione dei magistrati, più che un'autorità indipendente. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disposizione impugnata con una motivazione sintesi dei principi costituzionali in materia. I limiti all'attività politica dei magistrati sono giustificati dalla particolare delicatezza delle funzioni giudiziarie e dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità, che le caratterizzano. I principi costituzionali vanno tutelati non solo nelle funzioni strettamente giudiziarie, ma anche quali regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento pubblico. In caso di partecipazione alle elezioni il bilanciamento deve essere condotto con un preciso obbiettivo: impedire i condizionamenti

all'attività giudiziaria. La Costituzione, ha spiegato in quel caso la Corte costituzionale, mostra il proprio "sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile e manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione dell'indipendenza e dell'imparzialità e, non meno importante, della apparenza di queste ultime", a tutela delle prerogative che vanta l'ordine giudiziario in una società democratica. È un insegnamento elevato. Si tratta di principi deontologici condivisi da larga parte dei magistrati. Sarebbe difficile giustificare una retrocessione dall'equilibrio dimostrato dal legislatore e della Corte costituzionale e ciò nell'interesse della stessa magistratura. La ministra Cartabia ha insediato un'autorevole commissione per disciplinare anche questi aspetti. C'è da confidare che la pronuncia della Corte costituzionale sia il faro di queste riforme.

*Ordinario di diritto dell'Unione europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

